

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 16 marzo 2023 n. 7676

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere

Dott. DI PAOLA Luigi - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22580/2018 R.G. proposto da:

██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████

- ricorrente -

contro

██████████ domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 328/2018 R.G.N. 755/2017,
depositata il 15/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere DI PAOLA LUIGI.

RILEVATO IN FATTO che:

con la sentenza impugnata e' stata confermata la pronunzia del Tribunale di Ravenna, di rigetto dell'opposizione al decreto ex articolo 28 st.lav. con il quale era stata giudicata frutto di condotta antisindacale la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal lavoro e dallo stipendio irrogata dalla " [REDACTED] s.r.l." al dipendente [REDACTED] componente della RSU della societa', per avere il dipendente medesimo, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano " [REDACTED] ", dichiarato: *"Infatti noi addetti ai rimorchiatori siamo in stato di agitazione dal 30 agosto per via dell'orario di lavoro, che e' diventato sempre piu' pesante (...). Facciamo in genere turni di lavoro di 12 ore che con il sistema del cosiddetto scivolamento (cioe' dello straordinario) spesso diventano anche turni che superano le 14 ore massime consentite. Il nostro datore di lavoro sostiene che le pause fra un servizio e l'altro non vanno considerate lavoro effettivo, ma non e' cosi': quando sei di turno sei comunque a disposizione, non e' che puoi gestire il tempo a tuo piacere o rilassarti. Chiediamo perciò orari meno pesanti"*;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la [REDACTED] s.r.l.", affidato a due motivi;

la [REDACTED] ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO che:

con il primo motivo la ricorrente - denunciando nullita' della sentenza - si duole che il giudice del gravame abbia emesso una motivazione meramente apodittica, ossia priva di un reale contenuto argomentativo, cosi' sottraendosi all'obbligo di dare risposta alle doglianze sollevate con l'atto di appello;

con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 28 st.lav. - lamenta che il predetto giudice abbia ommesso di considerare che la societa', nel comminare la sanzione disciplinare al lavoratore, non aveva affatto limitato ne' leso interessi collettivi dell'organizzazione sindacale cui aderiva il lavoratore medesimo, non avendo inteso censurare l'intervista rilasciata da quest'ultimo, ovvero la "divulgazione "coram populo" dell'esistenza di un contrasto sindacale in essere tra le parti", ma solo contestare esserle stato attribuito pubblicamente "un - in realta' inesistente - illecito e cioe' il fatto che l'azienda imporrebbe ai propri dipendenti di lavorare oltre le 14 ore al giorno", il che non era mai accaduto e non era mai stato ne' provato ne' accertato, con conseguente lesione dell'immagine aziendale.

Ritenuto che:

il primo motivo va disatteso, poiche' la motivazione della sentenza impugnata soddisfa i requisiti normativamente previsti, essendo percepibile, mediante il percorso argomentativo seguito, il fondamento della decisione, nonche' il criterio logico che ha condotto il giudice del gravame alla formazione del proprio convincimento; in essa, infatti, si legge: "E' (...) di tutta evidenza, alla semplice lettura dell'intervista, il tono assolutamente compassato dell'intervistato e la veridicit  intrinseca dei fatti riferiti, da individuarsi nella comprovata esistenza e risalenza di una controversia fra le parti sociali in merito all'interpretazione del Contratto collettivo aziendale, con riguardo alla computabilit  o meno nel monte orario consentito delle "pause" di servizio, e non nella bont  o meno nel merito dell'interpretazione di parte, come iterativamente prospettato dalla Societa': con cio', per un verso, manifestamente equivocando i richiami della giurisprudenza della Suprema Corte all'oggettiva certezza e prova che deve assistere i fatti riferiti dal sindacalista circa la vertenza in atto per non trasmodare in condotta semplicemente denigratoria; con cio', per altro verso, arbitrariamente espungendo dal novero delle libert  sindacale quelle di reinterpretazione e di rinegoziazione degli accordi sottoscritti - donde l'irrelevanza dell'essere il (OMISSIS) gi  sottoscrittore del contratto posto in contestazione";

il secondo motivo e' inammissibile, gi  sol perche' si risolve, mediante la affermata mancata lesione dell'interesse collettivo in ragione della asserita falsit  dei fatti riferiti alla stampa dal lavoratore, in una censura alla decisione del giudice del gravame fondata, per converso - come sopra visto - sulla riconosciuta veridicit  dei predetti fatti; con la conseguenza che la censura stessa - investendo questione di merito concernente il profilo dell'apprezzamento dei fatti e delle prove ad opera del giudice del gravame - e' insuscettibile di esser fatta valere mediante la deduzione di una erronea ricognizione od interpretazione del dato normativo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.